



Promemoria

Cessazione della previdenza obbligatoria dopo i 58 anni

Base legale: art. 47a LPP

Continuazione della previdenza

Nel caso in cui non sia più assoggettato/a alla previdenza obbligatoria dopo il compimento dei 58 anni a causa dello scioglimento del suo rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro può richiedere, entro 3 mesi dallo scioglimento del rapporto di lavoro, la continuazione della previdenza. Senza una sua comunicazione entro il termine menzionato, la previdenza cessa di fatto nel momento in cui finisce il rapporto di lavoro.

Se il rapporto di lavoro a tempo determinato scade anticipatamente o in via ordinaria, non è possibile continuare la previdenza. Le persone domiciliate all'estero (ad es. frontalieri) non possono continuare la loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP.

La continuazione della previdenza avviene sulla scorta del salario annuo valido immediatamente prima dello scioglimento del rapporto di lavoro. Dietro sua domanda è possibile porre come base un salario annuo più basso. Può scegliere se mantenere solo le prestazioni di rischio o se proseguire anche la previdenza per la vecchiaia versando i contributi. La prestazione di libero passaggio rimane nella Fondazione anche qualora la previdenza per la vecchiaia non venga più alimentata.

Dando un preavviso di 3 mesi ha la possibilità di ridurre, a decorrere dal 1° gennaio, il salario annuo e quindi le prestazioni assicurate. Contemporaneamente può anche decidere se versare i contributi di risparmio nell'anno successivo. Un aumento del salario annuo non è possibile.

Prestazioni previdenziali

Le prestazioni previdenziali e le disposizioni sulla continuazione della sua previdenza variano a seconda del piano di previdenza.

Il diritto alle prestazioni in caso di invalidità e di decesso è riconosciuto indipendentemente dal fatto che l'invalidità o il decesso siano dovuti a malattia o infortunio. Il periodo d'attesa per l'esonero dal pagamento dei contributi corrisponde al periodo d'attesa del piano di previdenza sinora valido. Il periodo d'attesa per la rendita d'invalidità e la rendita per figli d'invalido corrisponde tuttavia sempre a 12 mesi.

Se la continuazione è durata più di 2 anni, la prestazione di vecchiaia deve essere percepita sotto forma di rendita e non è più consentito un prelievo anticipato o una costituzione in pegno per l'acquisto di un'abitazione di proprietà.

Contributi

I contributi di risparmio, i contributi di rischio e i contributi ai costi necessari per finanziare la continuazione della previdenza e i contributi al fondo di garanzia sono interamente a suo carico, senza partecipazione del datore di lavoro. I contributi le vengono fatturati a cadenza trimestrale in via posticipata con un termine di pagamento di 30 giorni. Ogni anno riceve da noi un attestato fiscale.

I riscatti volontari di anni di contribuzione e i riscatti per un pensionamento anticipato continuano a essere possibili, a condizione che sia disponibile il corrispondente potenziale di riscatto.

Conclusione della previdenza

La previdenza termina in caso di decesso, nel momento del pensionamento anticipato e al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. La previdenza termina anche con l'ingresso in un nuovo istituto di previdenza, nel caso in cui il riscatto delle prestazioni massime regolamentari del nuovo istituto di previdenza richieda più di due terzi della prestazione di libero passaggio. Qualora il suo precedente datore di lavoro cambi istituto di previdenza, anche il suo rapporto previdenziale passa al nuovo istituto.

Ha la facoltà di disdire la previdenza in qualunque momento. La Fondazione può disdire la sua previdenza se si verifica un ritardo nel versamento dei contributi (arretrato di contributi).

Obblighi di notifica

La preghiamo di comunicarci un eventuale cambiamento del suo stato civile, un'incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio di durata superiore a 3 mesi o l'ingresso in una nuova cassa pensione.

Procedura

In caso di interesse a continuare la previdenza, la invitiamo a contattarci tempestivamente.

Assicurazione contro la disoccupazione

Se continua a finanziare la previdenza secondo le disposizioni summenzionate e contemporaneamente riscuote le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, può presentare domanda di esonero dall'assicurazione obbligatoria contro i rischi di decesso e invalidità per le persone disoccupate tramite la Fondazione istituto collettore. Per ulteriori informazioni la invitiamo a rivolgersi alla cassa di disoccupazione di competenza o all'ufficio regionale di collocamento (URC).